

Causa T-321/01

Internationaler Hilfsfonds eV
contro
Commissione delle Comunità europee

«Cooperazione allo sviluppo — Cofinanziamento comunitario
di azioni condotte da ONG — Inidoneità di una ONG —
Rigetto della domanda di cofinanziamento»

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 18 settembre 2003 II-3228

Massime della sentenza

1. *Ricorso di annullamento — Ricorso proposto contro una decisione confermativa di una decisione non tempestivamente impugnata — Irricevibilità — Nozione di decisione confermativa — Decisione relativa a una domanda di cofinanziamento comunitario presentata da un'organizzazione non governativa che si occupa della cooperazione allo sviluppo — Esclusione*
(Art. 230 CE)

2. *Bilancio delle Comunità europee — Regolamento finanziario — Cofinanziamento comunitario di azioni condotte nei paesi in via di sviluppo da parte di organizzazioni non governative — Decisione della Commissione che dichiara un'organizzazione inidonea al cofinanziamento comunitario — Presentazione da parte di questa di nuovi argomenti per dimostrare la propria idoneità — Obbligo della Commissione di riesaminare l'idoneità dell'organizzazione prima di respingere progetti presentati successivamente*
3. *Procedura — Spese — Spese ripetibili — Nozione — Spese sostenute nel corso del procedimento dinanzi al mediatore europeo — Esclusione [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 91, lett. b)]*

1. È irricevibile il ricorso di annullamento proposto contro una decisione meramente confermativa di una decisione precedente non tempestivamente impugnata. Una decisione è semplicemente confermativa di una decisione precedente quando non contenga alcun elemento nuovo rispetto ad un atto precedente e non sia stata preceduta da un riesame della situazione del destinatario del detto precedente atto.

può richiamarsi ad altre decisioni precedenti, resta il fatto che quella all'esame costituisce una decisione autonoma in sé sufficiente e, pertanto, impugnabile in sede giudiziaria.

(v. punti 31-33)

Nel caso di una domanda di cofinanziamento comunitario di azioni condotte nei paesi in via di sviluppo da parte di organizzazioni non governative, ciascuna richiesta ha una sua vita autonoma e dev'essere valutata nel suo insieme sulla base dei suoi propri meriti. Pertanto, prima di decidere di dare sostegno finanziario ad un'azione proposta in una richiesta di cofinanziamento, la Commissione deve esaminare, per ogni singola richiesta presentata, se il richiedente risponda ai requisiti di idoneità stabiliti. Anche se nella decisione impugnata la Commissione

2. Dev'essere annullata una decisione della Commissione che respinga due richieste di cofinanziamento comunitario presentate da un'organizzazione non governativa (ONG) che si occupa della cooperazione allo sviluppo qualora, in presenza di nuovi argomenti dedotti da tale organizzazione al fine di comprovare la propria eventuale idoneità al cofinanziamento comunitario, la Commissione, all'atto di adottare tale decisione, non ha esaminato l'idoneità dell'organizzazione di cui trattasi sulla base di tali nuovi dati.

In proposito, la prassi seguita dalla Commissione secondo la quale, qualora i suoi servizi dichiarino una ONG inidonea al cofinanziamento comunitario, tale decisione produce automaticamente il rigetto dei progetti successivamente presentati dalla ONG medesima, sino a quando questa non risponda ai criteri di idoneità, può essere utilizzata solamente nel caso in cui, dopo che la Commissione ha dichiarato una ONG inidonea al cofinanziamento comunitario, questa non presenti nuovi argomenti che depongano a favore della propria idoneità. Qualora, infatti, segnatamente all'atto della presentazione di una nuova richiesta di cofinanziamento, la stessa ONG deduca nuovi argomenti per comprovare la sua idoneità, la Commissione è in tal caso tenuta a riesaminare, alla luce di tali nuovi argomenti, l'idoneità della ONG e non può quindi ricorrere alla procedura del rigetto automatico.

(v. punti 62, 64, 70-71)

3. Come risulta dall'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, sono ripetibili soltanto le spese che, da una parte, risultino sostenute ai fini del procedimento dinanzi al Tribunale e che, dall'altra, siano state indispensabili a tali fini. Peraltro, pur se nel corso del procedimento che precede la fase giurisdizionale viene generalmente svolto un lavoro giuridico sostanziale, con il termine «causa» l'art. 91 del regolamento di procedura si riferisce unicamente al procedimento dinanzi al Tribunale, escludendo la fase che precede quest'ultimo. Ne consegue che le spese afferenti i procedimenti dinanzi al mediatore europeo non possono essere considerate quali spese indispensabili ai sensi dell'art. 91, lett. b), del regolamento di procedura.

(v. punti 78-81)